



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Paola Torresan	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 222-1/2025 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

- MANSILLA OSCAR JORGE (c.f. MNSJGS56C17Z600M) nato a Mar del Plata (Argentina) il 17-03-1956, residente a [REDACTED];
- DI MARTINO MONICA (c.f. DMRMNC65A56Z600N) nata a Villa Madero (Argentina) il 16-01-1965, residente a [REDACTED];

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI per quanto riguarda i ricorrenti sono coniugi e l'indebitamento ha un'origine comune (l'attività di bar e ristorazione);

- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo del Mansilla di circa E. 435.000,00 e della Di Martino di circa E. 318.000,00 a fronte di un attivo costituito per entrambi dall'eccedenza del reddito da lavoro dipendente rispetto alla quota destinata al mantenimento (E. 600,00 mensili), oltre a un piccolo terreno ( del valore di E. 3.000,00) e alla finanza esterna per E. 5.000,00 (il tutto per importo stimato di circa 29.00,00):
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

### **DICHIARA**

#### **l'apertura della liquidazione controllata dei beni di:**

- **MANSILLA OSCAR JORGE (c.f. MNSJGS56C17Z600M) nato a Mar del Plata (Argentina) il 17-03-1956, residente a [REDACTED];**
- **DI MARTINO MONICA (c.f. DMRMNC65A56Z600N) nata a Villa Madero (Argentina) il 16-01-1965, residente a [REDACTED];**

### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

### **DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

### **ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

### Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;
- che le vetture intestate ai ricorrenti e di modesto valore commerciale potranno rimanere loro in uso e spetterà poi al Liquidatore valutare se procedere o meno alla vendita;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

- in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, 8 agosto 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri